

*Spett.le Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Unità Regolazione Infrastrutture Nazionali
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 17 gennaio 2025

473/2024/R/gas “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS)”

S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS

Riterremmo opportuno quanto indicatoci riguardo alla non applicabilità dei criteri ROSS al servizio di stoccaggio, in considerazione delle sue caratteristiche specifiche rispetto agli altri servizi infrastrutturali di rete, considerando altresì opportuno mantenere in linea generale i criteri tariffari previsti dal 5PRS, assicurando al contempo ove possibile un’armonizzazione dei criteri di riconoscimento dei costi tra i diversi servizi infrastrutturali energetici.

S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale

Accoglieremmo favorevolmente la proposta, riportata al punto 13.7 del DCO, di introdurre un meccanismo che stabilisca una correlazione tra l’efficienza dei costi, i benefici per il sistema e gli incentivi per l’impresa. Per garantire un’implementazione efficace di tale meccanismo riterremmo cruciale che le imprese di stoccaggio conducano analisi comparative sui costi di investimento relativi a interventi analoghi, accompagnate da un attento monitoraggio e dalla validazione delle analisi costi-benefici da parte dell’Autorità. Considereremmo inoltre opportuna la conferma dell’esclusione delle immobilizzazioni in corso dalla determinazione del valore del capitale investito riconosciuto. Tale esclusione si configura infatti come un incentivo essenziale per ridurre i tempi di realizzazione e messa in esercizio dei nuovi investimenti, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili.

S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti

Accoglieremmo con favore l'indirizzo espressoci nel DCO, che incoraggia i gestori delle infrastrutture di stoccaggio a privilegiare interventi di conservazione delle infrastrutture esistenti, limitando interventi di sostituzione rilevanti al fine di ridurre al minimo il rischio di *stranded cost*, concordando altresì sull'introduzione di un valore soglia, calcolato in percentuale rispetto al costo storico rivalutato dell'opera, per il riconoscimento tariffario di tali interventi. Tale misura è necessaria a restringere l'applicazione della nuova categoria di cespiti ai soli interventi strettamente necessari per estendere la vita utile dei pozzi e delle condotte, evitandone la sostituzione.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio

Non riterremo opportuno eliminare il meccanismo di penalità nei casi in cui durante le fasi di erogazione o iniezione le prestazioni giornaliere effettivamente garantite agli utenti risultino inferiori rispetto a quelle associate alle capacità conferite, e considereremmo quindi necessario mantenere il sistema di penalità per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsto dall'articolo 16 della RQSG attualmente in vigore. Le ragioni che hanno giustificato l'introduzione di tale strumento permangono infatti valide, come quella relativa al bilanciamento tra incentivi e penalità nei meccanismi di incentivazione RAST, richiamata al comma 27.9 del DCO 288/2019. Riterremo inoltre che tale sistema di penalità svolga un ruolo cruciale nel favorire che le imprese di stoccaggio operino con continuità e affidabilità, assicurando i livelli di prestazione concordati, tutelando gli utenti da possibili disservizi e promuovendo il rispetto degli impegni contrattuali stabiliti dalla normativa vigente.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.